



# **REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO**

## ***“Riviera Delle Palme” di San Benedetto Del Tronto***

*Proprietario dell’Impianto: Comune di San Benedetto del Tronto*

*Concessionario: U.S. Sambenedettese S.R.L.*

*Stagione Sportiva 2025/2026*

*U.S. Sambenedettese S.R.L.*

*San Benedetto del Tronto, 01 Agosto 2025*

# Regolamento d'uso dello Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto

## Premessa

Per Stadio si intende l'intera struttura/impianto, incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate ed utilizzate dal Club;

-per Club si intende l'organizzatore dell'evento;

-per evento si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal Club professionistico, che ha luogo nello stadio.

## Delegato alla Gestione dell'Evento

La U.S. Sambenedettese s.r.l. ha nominato un Delegato alla Gestione dell'Evento (DGE) che dovrà rappresentare la Società durante le riunioni del GOS, dovrà redigere il POS, coordinare Steward e Volontari durante l'evento (previsti in un numero non inferiore a 100 unità), dovrà redigere il piano di mantenimento delle condizioni di Sicurezza (PMCS) e il Piano di Gestione dell'Evento (PGE), e dovrà segnalare eventuali difformità rispetto a quanto indicato nel seguente regolamento.

## Norme Generali di Comportamento

**1)** L'accesso e la permanenza nello Stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento.

Il rispetto del presente regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle leghe professionisti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello Stadio.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO). (ART.1-septies DL 28/2003 conv. L.88/2003).

**2)** Accesso e Permanenza nello Stadio sono consentiti ai soli possessori di idoneo titolo, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati da Club. Il titolo di accesso è personale e non cedibile a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal Club e dalla normativa di legge vigente in materia. Il titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrabile in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

**3)** Per accedere all'impianto è necessario un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra titolare e possessore dello stesso (L.04/03/07 n°41 ART.1).

- 4)** L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'ART.9 del decreto 08/02/07 coordinato con la legge 04/04/07.
- 5)** L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature (DM 18/03/96 e successive modifiche).
- 6)** Lo spettatore ha il diritto/dovere di utilizzare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello Stadio diverso da quello indicato nel biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal Club o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 7)** Nello Stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione del settore e dei posti, nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso è consentito solo mediante questi ultimi.
- 8)** L'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o gli Steward abilitati ai servizi di cui al D.M 28/7/2011 anche a mezzo di Metal Detector avranno il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di Borse/Zaini e/o di contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

## **Annullamento e/o spostamento dell'evento**

Data ed ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle Autorità Sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del Club.

In caso di evento Postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal Club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a presentazione dello stesso.

# DIVIETI

## E' Severamente Vietato:

- Introdurre e/o detenere nello Stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la Sicurezza Pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti:

1. veleni,
2. sostanze nocive,
3. materiale infiammabile,
4. droghe,
5. pietre,
6. coltelli,
7. materiale pirotecnico,
8. fumogeni,
9. trombe a gas,
10. razzi,
11. bengala,
12. armi,
13. oggetti pericolosi,
14. luci laser,
15. bottiglie di vetro,
16. recipienti di vetro,
17. bottiglie di plastica con tappo,
18. lattine,
19. ombrelli con punta metallica e/o di qualsiasi materiale,
20. caschi da motociclista (legge 401/89 e successive modifiche),
21. qualunque altro oggetto che possa essere comunque idoneo per l'offesa alla persona.

- La vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica, lattine e con gradazione maggiore a 5,0°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciata dall'Autorità competente, previo parere favorevole del Questore. È consentita la vendita di bevande solo previo miscita in bicchieri di plastica leggera o carta. È fatto divieto, inoltre, di introdurre allo Stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattine e plastica con tappo.

- Introdurre nello Stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal GRUPPO OPERATIVO PER LA SICUREZZA (Gos). Dovranno essere autorizzati dal Gos anche tamburi ed altri mezzi per diffusione sonora (megafono, vedi Determinazione Osservatorio n° 14/2007).

- Esporre materiale che ostacoli la visibilità ad altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere posizione eretta (Determinazione Osservatorio 14/2007).

- Introdurre attrezzature professionali e non in grado di registrare o trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio video, informazioni o dati inerenti

all'evento nello Stadio (Macchine Fotografiche). Il Copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge al Club.

- Arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separazioni e strutture dello Stadio (L.401/89 ART.6 bis comma 2).
- Sostare in piedi nei posti a sedere, sostare in prossimità dei passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite ed ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga (ART.1 quinquies L.88 del 24/04/2003).
- Ogni comportamento concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui ai reati indicati nell'ART. 6 comma 1 della Legge 13/12/1989 n° 401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o violenza per motivi razziali, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso.
- L'ingresso di qualsiasi genere di animali ad eccezione dei cani guida.
- Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Fumare sigarette di tipo tradizionale e/o sigaro (sono autorizzate quelle elettroniche);
- Introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata dalla società organizzatrice dell'evento;

## **ACCESSO SETTORE OSPITI**

L'ingresso al Settore Ospiti dello stadio dovrà avvenire attraverso appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature (DM 18/03/96 e successive modifiche) che permetteranno in caso di reati o di fatti ritenuti sanzionabili dalle FF.OO, il riconoscimento facciale dei possessori di tagliando che saranno transitati dai tornelli del settore.

La Società U.S. Sambenedettese s.r.l. si farà carico della custodia delle immagini e della loro riferibilità alla persona fisica per 48 ore e dovrà garantire l'accesso alle immagini esclusivamente alle FF.OO attraverso software/applicazione web le cui credenziali saranno ad uso esclusivo del Funzionario di Polizia nominato dal Questore pro-tempore.

Il Titolare del trattamento dei dati sarà il Ministero dell'Interno, in persona del Questore pro-tempore di Ascoli Piceno (ex Capo IV Regolamento 2016/679 UE).

I Responsabili del trattamento dei dati personali (ex Art. 28 Regolamento 2016/679 UE) saranno:

1. Il Funzionario di Polizia nominato dal Questore pro-tempore di Ascoli Piceno o San Benedetto del Tronto
- 2) La Società U.S. Sambenedettese s.r.l.

### **Fermi i divieti e le norme comportamentali di cui al capitolo dei divieti è consentita:**

- L'introduzione e l'esposizione di bandiere con i colori sociali delle Società Sportive e con i colori delle città o dello stato di appartenenza dello Stato di appartenenza a condizione che comunque l'oggetto della bandiera non integri di per sé violazione del presente regolamento d'uso ed in particolare il punto D dei divieti

- L'introduzione e l'esposizione di oggettistica di folklore - anche consistente in oggetti e simboli delle città rappresentate, che per sua stessa natura e conformazione non possa essere impropriamente utilizzata come corpo contundente e non costituisca di per sé violazione del presente regolamento d'uso ed in particolare il punto D dei divieti.

Per quanto non possa intendersi già autorizzato ed in particolare per striscioni cartelli standardi orizzontali volantini e simili gli stessi potranno essere introdotti ed esposti all'interno dell'Impianto sportivo unicamente previa autorizzazione da inoltrarsi alla Società sportiva almeno 7 (sette) giorni prima della gara, agli indirizzi [dge@ussambenedettese.it](mailto:dge@ussambenedettese.it) e [slo@ussambenedettese.it](mailto:slo@ussambenedettese.it) tale richiesta dovrà specificare le generalità complete del richiedente le dimensioni e il materiale usato per la realizzazione, il contenuto e la grafica (con relativa documentazione fotografica) il settore dello stadio in cui è prevista l'esposizione, la modalità e i tempi di attuazione delle eventuali coreografie.

Il nulla osta all'esposizione potrà essere concesso, almeno 5 giorni prima della gara, dal dirigente del gruppo operativo di sicurezza o dall'ufficio di gabinetto del Questore, informati della richiesta della Società Sportiva.

L'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che: - l'autore della richiesta sia identificato, - all'interno del gruppo identificato dal materiale esposto non siano presenti persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi; - non sussistano motivi ostativi né per l'ordine né per la sicurezza pubblica né per la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio; - le dimensioni del materiale non siano tali da ostacolare la visuale agli altri tifosi.

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l'intera stagione e potrà essere revocato nel caso in cui esponenti del gruppo identificato dal materiale esposto risultino destinatari di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, commettano episodi di intemperanza o violino il regolamento d'uso.

L'esito della richiesta di autorizzazione verrà comunicato per iscritto dalla società sportiva del richiedente.

L'esposizione di materiale non autorizzato comporterà l'immediata rimozione dello stesso e l'allontanamento dei trasgressori, con possibile applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e/o revoca dell'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del gruppo di appartenenza; dopo il deflusso, il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove richiesto, ripresentato integralmente presso il varco indicato.

Striscioni o coreografie di carattere estemporaneo, aventi contenuti connessi ad eventi occorsi nell'imminenza della partita, potranno comunque essere oggetto di autorizzazione, in via eccezionale, da parte del dirigente del servizio di Ordine Pubblico presente allo Stadio.

## **Avvertenze e Disposizioni di Legge**

- **Reati Penali:**

Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso agli Stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati all'ART.6 comma 1 della legge 13/12/1989 n°401 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- a) ostentare simboli o emblemi di associazioni che diffondono la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni e scritte volgari e/o razziste;
- c) lanciare oggetti;
- d) incitare alla violenza nel corso di manifestazioni agonistiche.

- **Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia:**

L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'accesso o la permanenza nello Stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati, in particolare:

- a) a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati o emesso in violazione delle procedure,
- b) a chiunque rifiuti di sottoporsi a controlli,
- c) a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato o in violazione delle norme di cui sopra.
- d) Inoltre, chiunque sia sorpreso sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo Stadio o le proprietà del Club, commetta atti criminali nello stadio, nell'area circostante lo Stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo Stadio, in occasione di un Evento può essere denunciato dall'Autorità e potrà essere possibile di diffida all'accesso dello Stadio per tutti i futuri eventi.

- **Codice etico ai sensi del D.Lgs. n. 231/8 giugno 2001 e s.m.i.**

- **Codice di condotta per i tifosi ai sensi dell'art. 27 Codice di Giustizia Sportiva**

## **Videosorveglianza e Trattamento dei Dati:**

lo Stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione Audio-Video delle immagini, posizionato sia all'interno sia all'esterno dell'impianto. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dell'Evento e in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di Giustizia Sportiva dal Delegato della Lega competente. I dati non utilizzati saranno cancellati trascorsi 7(Sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6/06/2005.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti all'uscita di nuove Leggi e/o Decreti, dettati anche dalle Leghe Professionistiche.

San Benedetto del Tronto 01 AGOSTO 2025